

**Criteri e modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle pari opportunità tra donne e uomini ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 "Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini"**

**Per il 2014**

- le domande di contributo possono essere presentate dal 16 aprile 2014 al 4 giugno**
- i progetti finanziati devono concludersi entro il 31 dicembre 2015 con riconoscimento delle spese a partire dalla data di presentazione della domanda**
- la graduatoria di merito rimane valida e i progetti in essa inseriti possono essere finanziati (in caso di eventuali rinunce) fino al 31 dicembre 2014**

**Articolo 1**

**Premessa**

La legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (art. 1) riconosce le discriminazioni basate sull'appartenenza di sesso come violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e si pone la finalità di promuovere la parità di trattamento e opportunità tra donne e uomini intervenendo in particolare sui modelli culturali e sociali di genere e promuovendo un cambiamento orientato al raggiungimento di una parità sostanziale.

Per la realizzazione di progetti per la promozione della cultura di genere la Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati.

Questo provvedimento fissa i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione di tali contributi, in attuazione del disposto del comma 2 dell'articolo 10 della L.P. n. 13/2012.

**Articolo 2**

**Progetti finanziabili**

Sono finanziabili i progetti con ricadute in ambito provinciale, che perseguono uno o più dei seguenti scopi:

- a) diffondere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini e il superamento degli stereotipi di genere;
- b) realizzare interventi specifici per ridurre gli ostacoli che direttamente o indirettamente impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini anche derivanti dall'appartenenza a differenti culture o religioni;
- c) promuovere la condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini intesa quale equa ripartizione di diritti, doveri e responsabilità;
- d) sostenere l'equa presenza di donne e uomini negli ambiti in cui sono sottorappresentati;
- e) approfondire e migliorare la conoscenza delle situazioni di vita di donne e uomini, attraverso studi, ricerche e iniziative assimilabili;
- f) attivare servizi e/o iniziative che favoriscano la conciliazione vita-lavoro per sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità.

I progetti possono riguardare tutti i settori in cui può trovare applicazione il principio di pari opportunità, tra i quali, ad esempio, l'istruzione e la formazione, l'economia ed il lavoro, la

partecipazione politica, la conciliazione tra vita e lavoro, la cultura, la salute, la violenza contro le donne, la comunicazione.

Per assicurare la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità tra donne e uomini su tutto il territorio provinciale viene garantito in via prioritaria il finanziamento di un progetto per ciascun ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d'Adige (ai sensi dell'art. 11 comma 2 della l.p. 3/2006).

Sono considerati inammissibili i progetti già finanziati negli anni precedenti ai sensi dell'articolo 12 bis della L.P. 41/93 o dell'art. 10 della L.P. 13/12 e ripresentati identici nei contenuti dagli stessi soggetti beneficiari.

I progetti per i quali si chiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e dovranno indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.

Non sono agevolabili i progetti finanziati sulla base di altre leggi provinciali di settore.

Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi sulla base dei presenti criteri sono cumulabili con agevolazioni di altri enti pubblici diversi dalla Provincia e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di rendicontazione e in modo tale da non generare avanzo.

Non sono agevolabili i progetti che siano finalizzati alla costituzione di fondi o capitali a favore dei beneficiari delle agevolazioni.

### **Articolo 3 Soggetti beneficiari**

Può chiedere il contributo per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2 un soggetto pubblico o privato nel rispetto dei seguenti criteri:

- il progetto oggetto di contributo deve prevedere la collaborazione di almeno due soggetti partner: il partenariato deve essere costituito da almeno un soggetto pubblico (Comuni o loro forme associative, Comunità, Istituti scolastici etc.) e un soggetto privato (associazioni, fondazioni, enti di formazione, imprese, società, ad esclusione delle persone fisiche) con sede legale o operativa nel territorio della provincia di Trento;
- all'interno del partenariato deve essere individuato un capofila (pubblico o privato);
- la domanda di contributo deve essere presentata a nome del soggetto capofila con il quale viene intrattenuto ogni conseguente rapporto amministrativo e/o finanziario.

I soggetti del partenariato che non rivestono il ruolo di capofila devono comunque svolgere una parte attiva all'interno del progetto, da descrivere in maniera dettagliata nella domanda.

Non sono considerati partner i soggetti che partecipano al progetto esclusivamente perché incaricati di realizzare attività progettuali a pagamento.

Ogni rapporto amministrativo e finanziario relativo al progetto ammesso a finanziamento viene intrattenuto con il soggetto capofila che sarà anche responsabile dei momenti di verifica previsti dall'art. 10 e della rendicontazione finale. Pertanto le attività e le eventuali entrate e spese gestite direttamente dai partner dovranno essere oggetto di apposito rendiconto al soggetto capofila prima della rendicontazione finale.

Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto nell'anno di riferimento di apertura dei termini.

Uno stesso soggetto, anche se capofila, può partecipare in qualità di partner in più progetti.

I soggetti che per lo stesso progetto abbiano chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.

#### **Articolo 4**

##### **Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare**

I soggetti interessati devono presentare domanda di contributo, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità, avvalendosi dei moduli appositamente predisposti dalla predetta struttura e pubblicati sul sito internet istituzionale.

Le domande - a decorrere dal 2015 - devono essere presentate con cadenza biennale nel periodo 15 settembre – 31 ottobre, per progetti da concludersi entro 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le domande, se presentate a mano, devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno disponibile.

Le domande spedite a mezzo posta devono essere inviate unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e solo in questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore.

Le domande possono altresì essere presentate a mezzo fax o mediante strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e nella deliberazione n. 1594 di data 2 agosto 2013.

Le domande presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili.

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto capofila e contenere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del progetto e relativo piano finanziario redatti secondo i moduli appositamente predisposti;
- b) lettere di adesione al progetto sottoscritte dai partner in cui si evidenziano le quote di attività ed eventualmente di spesa a loro carico;
- c) copia del provvedimento dell'organo competente ad approvare il progetto (nel caso di soggetti capofila pubblici).

Le domande e la documentazione da allegare devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito internet istituzionale.

#### **Articolo 5**

##### **Spese ammissibili**

Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo sono considerate le spese riferibili alla realizzazione del progetto con esclusione di quelle non direttamente riconducibili allo stesso o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive).

Sono ammissibili solo le spese riferite ad attività realizzate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione della domanda e concluse entro 24 mesi. In nessun caso è ammessa la proroga di tale termine.

Le eventuali spese per ristorazione e/o rappresentanza (buffet, rinfreschi, , ...) sono ammesse nella misura massima del 5% rispetto al costo complessivo dell'iniziativa. In caso di importi superiori tali spese verranno ricondotte entro i limiti previsti e con conseguente riduzione della spesa ammessa e dell'eventuale contributo concesso.

Le spese per il personale adibito al progetto saranno riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario, dei costi reali per unità lavorativa, dell'orario di lavoro ordinario e del tempo speso nelle attività del progetto.

In nessun caso sono ammesse le seguenti spese:

- l'ammontare dell'I.V.A. che può essere posta in detrazione;
- ogni spesa non adeguatamente motivata e documentata.

## **Articolo 6**

### **Ammontare del contributo**

Il contributo viene concesso nella misura dell'80% sul totale delle spese ammissibili ed è calcolato sulla base del piano finanziario presentato: la percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare avanzo.

Il contributo per ciascun progetto non potrà comunque eccedere la somma complessiva di 15.000,00 euro.

## **Articolo 7**

### **Criteri di priorità**

Le domande sono istruite dalla struttura competente in materia di pari opportunità che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei presenti criteri e che provvede alla valutazione dei progetti attribuendo ad ognuno il punteggio calcolato sulla base dei seguenti indicatori:

<b>Area di valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Peso</b>
A) CONTENUTO DEL PROGETTO	A1) Motivazioni del progetto: si valutano la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata (i bisogni relativi alle pari opportunità sono chiaramente espressi? Sono supportati da dati? Sono approfonditi nella loro complessità? Sono declinati nel contesto	0 - 8	2

	<p>territoriale coinvolto?)</p> <p>A2) Obiettivi del progetto: si valutano la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e rispetto alle finalità dei criteri (l'individuazione degli obiettivi per migliorare le pari opportunità sono coerenti con i bisogni descritti? Come si collocano rispetto alle finalità del bando?)</p> <p>A3) Azioni del progetto: si valutano la chiarezza, l'efficacia e la durata delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali (Le azioni previste sono chiaramente indirizzate a raggiungere gli obiettivi di pari opportunità dichiarati?)</p>	0 - 8	
		0 - 8	
B) IMPATTO DEL PROGETTO	<p>B1) Destinatari: si valuta la chiara individuazione dei destinatari finali</p> <p>B2) Risultati: si valuta se e quanto, raggiunti gli obiettivi indicati, è verosimile attendersi un miglioramento della situazione di partenza</p> <p>B3) Sostenibilità: si valuta la reale possibilità che le azioni / ricadute progettuali si protraggano oltre la fine del progetto e/o la creazione di effetti moltiplicatori</p>	0 - 5	2
		0 - 5	
		0 - 5	
C) PARTENARIATO E CERTIFICAZIONE FAMILY	<p>C1) Collaborazione tra più soggetti: si valuta il numero dei partner coinvolti attivamente. Se più del 40% dei partner è in possesso di una certificazione Family Audit o Family in Trentino si attribuiscono ulteriori 2 punti</p> <p>C2) Certificazione Family Audit in capo al soggetto capofila</p> <p>C3) Marchio Family in Trentino in capo al soggetto capofila</p>	0 - 8 (+2)	1
		0 - 4	
		0 - 2	
D) IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO	<p>D1) Chiarezza descrittiva: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale</p> <p>D2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi</p>	0 - 4	1
		0 - 4	
E) PIANO ECONOMICO	E1) Piano finanziario: relativamente alle voci di spesa riportate nel piano finanziario si valuta la chiarezza e la congruenza dell'ammontare previsto per ogni azione rispetto agli obiettivi del	0 - 4	1

	progetto		
--	----------	--	--

Non si procede nella valutazione se il punteggio complessivo ottenuto in riferimento alle aree di valutazione A+B (Contenuto e Impatto del progetto) non raggiunge la **soglia di 36**.

Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande il Dirigente della struttura competente in materia di pari opportunità approva una graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente di punteggio e concede il contributo.

L'ammontare complessivo delle risorse disponibili al finanziamento dei progetti garantisce il finanziamento di almeno un progetto per ciascun ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d'Adige. L'appartenenza all'ambito territoriale delle Comunità e del territorio Val d'Adige viene definita prendendo in considerazione la sede legale o operativa dei soggetti capofila.

Pertanto, in via prioritaria viene finanziato il progetto che in ciascun ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d'Adige ottiene il miglior punteggio in sede di valutazione.

Qualora dopo l'applicazione di tale criterio le risorse finanziarie a disposizione non fossero esaurite si procede al finanziamento di altri progetti scorrendo la graduatoria redatta in ordine decrescente di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'entità del contributo dell'ultimo progetto finanziabile, si potrà procedere al suo finanziamento parziale, secondo le somme rimanenti a disposizione.

Nel caso di parità di punteggio viene data preferenza ai progetti che hanno ottenuto punteggio più elevato rispettivamente nelle voci A, B, C, D, E degli indicatori di valutazione.

La graduatoria rimane valida e i progetti in essa inseriti possono essere finanziati (in caso di eventuali rinunce) fino al 30 giugno dell'anno successivo alla data di presentazione delle domande.

## **Articolo 8**

### **Modifiche ai progetti finanziati**

Qualsiasi eventuale modifica dei contenuti progettuali o compensazione tra le voci del piano finanziario presentato unitamente al progetto e apportate in corso di realizzazione deve essere preventivamente comunicata alla struttura provinciale competente. Nel caso di modifiche o compensazioni sostanziali si rende necessaria, su motivata domanda del beneficiario del contributo, l'autorizzazione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche di pari opportunità entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda medesima.

Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono possibili variazioni del piano finanziario sia aumentando le diverse voci di spesa, rimanendo però invariata l'entità del contributo, sia riducendo le diverse voci di spesa entro il limite del 30% della spesa ammessa.

## **Articolo 9**

### **Modalità di erogazione dei contributi**

Su richiesta del proponente, a seguito della dichiarazione di avvio dell'attività viene concessa un'anticipazione pari al 50% del contributo.

L'erogazione del saldo del contributo è disposta su presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione (a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.), entro tre mesi dal completamento dell'iniziativa.

Il termine per la rendicontazione può essere prorogato per una sola volta fino ad un massimo di tre mesi, per particolari esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del beneficiario e previa presentazione, prima della scadenza del termine stesso, di motivata richiesta per fatti ad esso non imputabili.

Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso.

Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, l'importo del contributo sarà rideterminato in proporzione ed in modo da non generare avanzo. Nel caso in cui l'importo così determinato risulti inferiore alla quota già anticipata i soggetti restituiscono le somme già erogate in eccedenza, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono ammesse riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario il cui valore complessivo non superi il 30% della spesa ammessa. Nel caso di riduzioni complessive superiori al 30% della spesa ammessa è prevista la decadenza dal contributo.

## **Articolo 10**

### **Verifiche e decadenza dal contributo**

La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità può effettuare verifiche circa il corretto andamento di ciascun progetto finanziato.

La struttura dispone inoltre la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:

- a) uso improprio del contributo concesso;
- b) modifiche sostanziali del progetto iniziale o compensazioni sostanziali tra le voci del piano finanziario senza l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;
- c) riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario superiori al 30% della spesa ammessa;
- d) mancato rispetto dei termini previsti per la rendicontazione;
- e) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.

Nei casi di decadenza i soggetti restituiscono le somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

## **Articolo 11**

### **Obbligo d'informazione e utilizzo di strumenti di informazione non discriminatori in base al genere**

Il soggetto beneficiario è tenuto a dare corretta informazione del finanziamento provinciale rendendo visibile il logo della Provincia con la dicitura "con il contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento". In caso di scorretto utilizzo del logo le spese relative sostenute potranno non essere riconosciute in sede di rendicontazione.

Le comunicazioni e tutti gli strumenti di informazione (locandine, manifesti, depliant, ...) utilizzati nello svolgimento del progetto devono essere rispettosi della dignità della persona e non devono racchiudere contenuti discriminatori in base al genere. Il mancato rispetto di tale disposizione può comportare, in sede di rendicontazione, il non riconoscimento delle spese relative nonché la decadenza dal contributo ai sensi dell'art. 11 dei criteri qualora venga accertata la violazione degli obblighi assunti con il progetto. Inoltre, come previsto dall'art. 11 della L.p. 13/2012, verrà effettuata una segnalazione alla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.